

TI_GERICHTE 12.1998.173 vom 15. Dezember 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-12-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.173

FR: TI_GERICHTE 12.1998.173 du 15 décembre 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1998.173 del 15 dicembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'appellante postula l'annullamento della sentenza e di tutti gli atti successivi alla petizione facendo valere una pretesa violazione dell'art. 39 CPC poiché, stante la sua incapacità a difendersi, il Pretore non lo avrebbe diffidato a munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione d'ufficio.

E. 1.1

Ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili, come pure le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili (DTF del 23 novembre 1995 in re T., consid. 3a con rinvii). Quando il giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria – se convenuta – della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC). La nomina di un avvocato d'ufficio (e la diffida che precede tale nomina) configura una restrizione della capacità processuale. Per il suo carattere di eccezione essa deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze, oggettive e soggettive, che il Pretore valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989, pag. 168 in alto; 1988, pag. 375 consid. a). Il solo fatto che un convenuto sia sprovvisto di patrocinatore ancora non significa, quindi, che esso vada diffidato a munirsi di un legale o che il giudice gli debba nominare un avvocato d'ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova. Un convenuto può apparire incapace di difendersi, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesimo o per il suo contegno sconveniente, che turba l'ordine del processo (Poudret , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso.

E. 1.2

In concreto, contrariamente a quanto sostenuto nell'appello, nulla induce a ritenere che la convenuta non fosse in grado di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa. Non

solo il suo allegato responsivo di data 26 maggio 1998, come lo stesso ricorrente riconosce, è formalmente corretto, tanto da contenere una suddivisione tra le argomentazioni di fatto e quelle di diritto, ma anche il merito della vertenza è esposto con assoluta chiarezza e precisione, sicché non vi è dubbio alcuno sul fatto che la convenuta abbia pienamente compreso la portata delle richieste formulate nei suoi confronti, né si può ritenere che essa abbia negligenemente omissso l'adduzione di rilevanti elementi fattuali. La menzionata lacuna nell'indicazione dei mezzi di prova risulta invece del tutto irrilevante, non avendo prodotto alcun pregiudizio concreto. Dal verbale dell'udienza preliminare non risulta infatti che la convenuta abbia tentato di notificare dei mezzi di prova e che questi le siano stati negati dal Pretore siccome non indicati nell'allegato introduttivo -vi sarebbe in tal caso un eccesso di formalismo da parte del primo giudice- ma risulta invece che non vi è stata alcuna richiesta l'assunzione di mezzi di prova. Lo stesso ha del resto fatto l'attore, pur se regolarmente patrocinato, essendo evidentemente opinione delle parti che la soluzione del caso andasse ricercata nella corretta lettura della documentazione esistente, il che non permette evidentemente di ritenere che la convenuta non sia stata in grado di condurre la propria causa ai sensi dell'art. 39 CPC. Va perciò disattesa la censura di nullità conseguente a violazione dell'art. 39 CPC sollevata dell'appellante.

E. 2

L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l'obbligo di provare detta circostanza (per tante: II CCA

E. 3

L'attore per mezzo del doc. H (contratto di lavoro con la convenuta) e del doc. I (disdetta del 26 settembre 1997) ha dimostrato l'esistenza dell'asserito contratto di lavoro fino alla data del 30 giugno 1998, dal che, di principio, discende fino a quella data il suo diritto al salario. A questo risultato non osta il fatto che egli non abbia effettivamente lavorato fino a quella data, non essendo stata sollevata dalla datrice di lavoro l'eccezione di inadempimento ex art. 82 CO. Se ne deve ritenere che l'attore ha soddisfatto l'onere probatorio che gli incombeva per un ammontare di fr. 8'210.-- lordi ("brut") per tredici mensilità annuali (doc. H, art. 3, pag. 2).

E. 4

La convenuta, per sua parte, eccepisce l'esistenza di una pattuizione successiva alla data della disdetta per cui sarebbe stata concordata la cessazione degli effetti del contratto di lavoro al 7 ottobre 1997, e comunque l'avvenuto pagamento di quanto di spettanza dell'attore. L'onere della prova per la sussistenza di queste circostanze liberatorie incombe alla convenuta, che se ne prevale.

E. 5

L'asserita cessazione del rapporto di lavoro al 7 ottobre 1997 figura nella lettera 6 ottobre 1997 della convenuta (doc. L/4), non potendosi interpretare altrimenti la frase "Nous nous référons à notre entretien de ce jour et vous confirmons que vous quittez définitivement le _____ avec effet au 7 octobre 1997". Siffatta dicitura non è in effetti equivoca, e non può essere ragionevolmente confusa con la diversa fattispecie in cui al 7 ottobre 1997 vi sarebbe stata solo la cessazione della prestazione lavorativa dell'attore, fermo restando il contratto di lavoro sino al 30 giugno 1998, essendo una simile interpretazione del tutto incompatibile con le combinate locuzioni "quittez définitivement...avec effet au 7 octobre 1997". Siffatto risultato, ovvero la cessazione del rapporto di lavoro al 7 ottobre 1997, non

si produce tuttavia per il solo fatto che la convenuta lo indica in una lettera, occorre piuttosto che quanto riferito nella lettera medesima fosse coperto dall'indispensabile consenso dell'attore, al quale l'immediato scioglimento del contratto di lavoro non poteva ovviamente essere imposto. E' ben vero che l'attore risulta avere firmato per accettazione lo scritto in questione (cfr. doc. 4 e l'allegato al doc. S), ma egli nella presente causa contesta di avere consentito alla conclusione anticipata del rapporto di lavoro, avendo egli semmai inteso di essere stato sospeso dalle sue funzioni, ferma restando la scadenza del contratto di lavoro al 30 giugno 1998 (petizione, punti 6 e 7, pag. 5 e 6). Un simile significato non può tuttavia essere ragionevolmente attribuito allo scritto in questione, così che non si potrebbe ammettere l'esistenza di un consenso effettivo o normativo (art. 1 e 18 CO) su tale contenuto. Volendo essere indulgenti con l'attore, si potrebbe ammettere che egli si sia trovato in errore sul significato da attribuire a quello scritto, così da non essere vincolato al consenso da lui dato. Ci si dovrebbe invero ancora chiedere se questa pattuizione non sia nondimeno da ammettere per il motivo che l'attore ha accettato gli importi di fr. 28'735.-- e fr. 55'262.--, qualificati dalla convenuta nella predetta lettera doc. L come "indemnité de départ" e "indemnité complémentaire de départ", ma la risposta sarebbe negativa, avendo l'attore inteso che siffatti pagamenti gli erano dovuti indipendentemente dalla questione dell'eventuale cessazione anticipata del rapporto di lavoro. Se ne dovrebbe perciò concludere -sempre nella per l'attore migliore delle ipotesi- che dato che la convenuta a sostegno della propria tesi non porta altro che la cennata lettera doc. L/4, la tesi dell'avvenuto consensuale scioglimento del contratto al 7 ottobre 1997 deve valere come non provata, facendo difetto il necessario accordo del dipendente.

E. 6

Quo all'eccezione dell'avvenuto pagamento, è incontestato il fatto che la convenuta ha corrisposto all'attore gli importi di fr. 27'189.80 e di fr. 55'262.--, per un totale di fr. 82'451.80 (doc. 9), che se computabili sul credito dell'attore ne comporterebbero la quasi integrale estinzione. L'attore contesta che questi importi siano da computare sulla propria pretesa, sostenendo che gli sarebbero stati riconosciuti a titolo di indennità di partenza, affermazione per la quale è lui ad essere gravato dell'onere della prova.

E. 6.1

E' in primo luogo pacifico -lo stesso attore non lo pretende- che la convenuta non aveva un obbligo legale al versamento in favore del dipendente di un'indennità di partenza ex art. 339b-d CO, facendo difetto il requisito della durata del servizio di almeno 20 anni (art. 339b cpv. 1 CO), né risulta l'esistenza (fatte salve eventuali pattuizioni del 6 ottobre 1997) di un obbligo contrattuale della convenuta a siffatto pagamento (cfr. doc. A, H, Q).

E. 6.2

L'attore, come si è detto, sostiene di potere ricevere questi importi in aggiunta allo stipendio del periodo di disdetta in quanto questi gli sarebbero stati riconosciuti quale indennizzo per le circostanze del licenziamento, oppure in considerazione della sua età e dei servizi forniti. Non vi è motivo di dubitare della buona fede dell'attore su questo punto, nel senso che egli ha realmente inteso di essere stato posto al beneficio di un'indennità volontaria di partenza, ma anche in questo caso -così come per la questione della data di cessazione del rapporto di lavoro- siffatto risultato può essere ammesso solo nell'ipotesi che vi sia stato un corrispondente consenso della convenuta, la cui esistenza deve essere provata dall'attore. Nuovamente, l'unico indizio in atti sugli intendimenti delle parti è costituito dalla lettera

doc. L/4 della convenuta, che in buona fede può essere unicamente intesa nel senso che le indennità in questione venivano versate quale controprestazione (“En contrepartie”) per l’uscita definitiva dell’attore dal rapporto di lavoro al 7 ottobre 1997, con conseguente decadenza del suo diritto al salario sino al 30 giugno 1998, circostanza che non si sarebbe tuttavia verificata per l’asserito mancato assenso dell’attore. Ne segue, in difetto di prove migliori, che così come l’attore non avrebbe accettato di sciogliere il contratto di lavoro al 7 ottobre 1997 contro il solo versamento delle indennità in questione, la convenuta non risulta avere accettato di pagare tali indennità senza lo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro, e può di conseguenza computare gli importi versati sul credito salariale dell’attore.

E. 7

In definitiva, merita di essere seguita la ricorrente laddove rimprovera al Pretore di essersi determinato anche in base a congetture, non potendosi condividere la valutazione degli elementi che hanno portato a concludere nel senso del giudizio impugnato.

E. 7.1

Il fatto che gli importi versati siano stati qualificati dalla convenuta come indennità di partenza e non come salario non appare decisivo a mente di questa Camera se raffrontato alla precisa condizione posta dalla convenuta stessa per il versamento del denaro, ossia l’uscita definitiva dell’attore al 7 ottobre 1997, non verificatasi. Lo stesso Pretore rileva del resto la coerenza della convenuta con la propria tesi, non avendo senso di definire gli importi come “salario”, stante la cessazione del rapporto di lavoro.

E. 7.2

Anche la non corrispondenza degli importi versati con il credito salariale, o l’incongruenza dei conteggi della convenuta appaiono decisivi, e perciò sostitutivi di una volontà in realtà non manifestata, rilevato comunque che l’importo versato è grosso modo corrispondente a quello richiesto in causa e che la convenuta oltre a questi importi aveva promesso l’assunzione a proprio carico dei contributi paritetici (doc. L/4), la cui considerazione permetterebbe forse di meglio spiegare le cifre di causa. Costituisce comunque un’effettiva forzatura della lettura delle emergenze di causa, volere ravvisare il consenso della convenuta al versamento cumulativo di salario e indennità dalla poca chiarezza dei suoi conteggi o dalla presenza di importi non arrotondati, oppure ancora da deduzioni riguardanti la posizione professionale dell’attore, quando invece la di lei volontà nel momento decisivo risulta chiara sulla base del doc. L/4.

E. 7.3

E’ pertanto inconferente anche il fatto che la convenuta, a mente sua avrebbe ritenuto, così facendo, di compensare i salari del periodo di disdetta con fr. 63’817.65 e di concedere un’indennità “a titolo compiacente” di fr. 20’179.35 (doc. S), trattandosi di una questione interna, attinente alla formazione della sua volontà, comunque condizionata alla “partenza definitiva e immediata del Suo mandante dall’azienda al 7 ottobre 1997” (ibidem), ipotesi rifiutata dall’attore. Altrettanto irrilevante è quindi anche il fatto che la stessa convenuta si sia espressa nei termini di una durata del contratto sino al 30 giugno 1998 (doc. N), trattandosi a prima vista di un’indicazione limitata alla questione dell’affiliazione a condizioni preferenziali alle assicurazioni collettive riservate ai dipendenti. Del resto lo stesso doc. N precisa poco sotto che “vous ne faites plus partie du contrat du personnel au sens propre du terme”, tesi ribadita e confermata dal successivo scritto doc. P.

E. 7.4

A maggiore ragione questo risultato si giustifica tenuto conto del fatto che l'attore ha sottoscritto il doc. 4, al quale attribuisce ora un significato non compatibile a quello che gli doveva essere attribuito ad una sua corretta lettura.

E. 8

L'appellante afferma infine che il salario netto dell'attore era di soli fr. 7'090.85 mensili, tesi invero già sostenuta con la risposta di causa (pag. 4). Tale importo risulta in effetti dal conteggio doc. 15 con il che, senza necessità di entrare nel dettaglio, si può affermare che le sole deduzioni per l'AVS (5,05%) e l'AD (1,5%) avrebbero comportato una riduzione circa del 6,5% dell'importo vantato di fr. 86'205.--, importo che sarebbe pertanto sceso a fr. 80'601.--. Stante l'avvenuto pagamento di fr. 82'451.80 (doc. 9), se ne deve concludere che l'attore ha ricevuto almeno quanto di sua spettanza. Ne consegue, ai sensi dei considerandi, l'accoglimento del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza dell'attore, ritenuto che alla convenuta, che in prima sede non si è fatta patrocinare, va attribuita per quella procedura un'indennità inferiore alle ripetibili attribuite all'attore dal giudizio impugnato (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello

E. 9

settembre 1998 di _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 27 agosto 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente: I. La petizione è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2'500.--, da anticipare dall'attore, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 2'000.-- per indennità. II. Le spese della procedura di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'750.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 1'800.-- già anticipati dall'appellante, sono a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 2'200.-- per ripetibili d'appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario